

STATUTO

Human Evolution for Landscape Protection
2019

help-nonprofit.org
info@help-nonprofit.org



STATUTO HUMAN EVOLUTION FOR LANDSCAPE PROTECTION

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Human Evolution for Landscape Protection", siglabile "HELP", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Chiusa di San Michele (TO), Via Roma n. 46.

FINALITÀ

ART. 3

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere.

L'Associazione opera nel territorio nazionale italiano.

ART. 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In ottemperanza al D.Lgs. 460/97, lettera a) comma 1 dell'art.10, l'Associazione intende operare nei seguenti settori:

- ◊ tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- ◊ beneficenza, in favore dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), e 2-bis dell'art.10 del D.Lgs. 460/97;
- ◊ formazione, rivolta ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), e 2-bis dell'art.10 del D.Lgs. 460/97.

L'Associazione ha come scopo generale quello di ripristinare un rapporto armonioso tra uomo e natura affinché possano essere contrastati i fenomeni di degrado sia ambientale che sociale.

In particolare essa si prefigge di mitigare i cambiamenti climatici attraverso il contrasto al consumo di suolo, il riutilizzo e la ristrutturazione degli edifici abbandonati o inutilizzati, la rigenerazione e la tutela delle aree boschive, la promozione e la diffusione dell'agricoltura naturale e di buone pratiche per diminuire il consumo di risorse naturali e le emissioni ad esso connesse.

Sotto il profilo sociale, l'Associazione si impegna ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali di soggetti appartenenti a categorie sociali particolarmente fragili come definiti dal comma 2, lettere a) e b), e 2-bis dell'art.10 del D.Lgs. 460/97. Essa inoltre, nei casi in cui le condizioni psico-fisiche di tali soggetti lo rendessero possibile, si prefigge di sviluppare percorsi di formazione volti al reinserimento lavorativo e al raggiungimento di una sempre maggiore autonomia ed autosufficienza dell'individuo. L'Associazione, in tal senso, promuove il rilancio delle economie locali (e circolari) nei territori marginali e nelle zone rurali al fine di creare sbocchi occupazionali, contrastare lo spopolamento e il degrado ambientale e facilitare la formazione di comunità resilienti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- ◊ acquistare, possedere, prendere in locazione o in concessione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;

- ◇ gestire e mantenere i beni mobili e immobili di cui sia giuridicamente responsabile nel rispetto delle norme comunali, regionali, nazionali e comunitarie ove esistenti;
- ◇ negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo o contratto con altre associazioni, istituzioni, enti di natura pubblica o privata, di qualsiasi forma giuridica, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi e con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art.10 del D.Lgs. 460/97 e dalla circolare n. 12 del 09/04/2009 dell'Agenzia delle Entrate in materia di enti destinatari di erogazioni gratuite;
- ◇ negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo o contratto con i soggetti svantaggiati di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'art.10 del D.Lgs. 460/97 per la concessione di beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità solidaristiche nei confronti di questi soggetti;
- ◇ ristrutturare e riattivare, secondo i principi della bioedilizia e della bioarchitettura, gli edifici abbandonati o inutilizzati nel rispetto delle norme comunali, regionali, nazionali e comunitarie ove esistenti;
- ◇ riforestare e rigenerare i terreni incolti, abbandonati o inquinati, ricostituendo aree boschive e aumentando la biodiversità nel rispetto delle norme comunali, regionali, nazionali e comunitarie ove esistenti;
- ◇ sperimentare, promuovere, supportare e attuare forme di agricoltura naturale libere da fonti fossili, rispettose dei cicli naturali e salutari per l'uomo nonché di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- ◇ tutelare i beni paesaggistici così come definiti dall'art. 134 del D.Lgs. 2004/22 (e successive modificazioni) nelle modalità previste dal citato decreto;
- ◇ incentivare, promuovere e accompagnare iniziative imprenditoriali creative nelle aree marginali al fine di generare nuove forme di occupazione, riattivare le economie locali, creare percorsi formativi e di accompagnamento alla professione per i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'art.10 del D.Lgs. 460/97, promuovere forme produttive rispettose dell'ambiente, contrastare lo spopolamento delle zone rurali in affinità con le direttive Europee 21/27 e incentivare la formazione di comunità resilienti ed autosufficienti.

ART 4BIS

Con riferimento al comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e come ulteriormente indicato nella Circolare del 26/06/1998 n. 168 del Min. Finanze, l'Associazione espleta, in maniera non prevalente, una serie di attività direttamente connesse a quelle istituzionali. Di seguito un elenco delle principali:

- ◊ negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo o contratto con soggetti di qualsiasi natura, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, per il perseguimento esclusivo delle finalità statutarie;
- ◊ creare percorsi formativi e di accompagnamento alla professione per tutti i soggetti interessati a sperimentare forme produttive rispettose dell'ambiente, a riabitare i territori marginali e ad approcciare stili di vita più ecologici;
- ◊ promuovere iniziative, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni e ogni altra attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e istruzione riguardo le problematiche ambientali e sociali;
- ◊ promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- ◊ promuovere o organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- ◊ costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- ◊ scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto o qualsiasi altro mezzo di informazione per la divulgazione di materiale attinente lo scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

DURATA

ART. 5

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

ART. 6

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 8

Tutti i soci hanno diritto di:

- ◇ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ◇ partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ◇ godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 17 del presente Statuto.

ART. 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative annuali. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 10

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata

dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ART. 11

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 12

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

ART. 13

Gli Organi dell'Associazione sono:

- ◊ Assemblea dei Soci;
- ◊ Consiglio Direttivo;
- ◊ Presidente.

Negli organi statutari è garantita, ove possibile, la parità di rappresentanza tra i generi.

Assemblea dei Soci

ART. 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 30% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 16

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 17

All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- ◊ approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- ◊ eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- ◊ eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- ◊ deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- ◊ All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - ◊ deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - ◊ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - ◊ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 18

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ART. 19

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 20

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- ◊ le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/

- capitale, per la gestione dell'Associazione;
- ◇ le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - ◇ le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - ◇ la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - ◇ la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - ◇ la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - ◇ la fissazione delle quote sociali;
 - ◇ la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - ◇ la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - ◇ la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - ◇ ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 24

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 25

Il Consiglio può designare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto al massimo da 5 membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone i compiti. Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico o altro Comitato a carattere consultivo, i cui membri possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

ART. 26

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 28

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

ART. 29

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio

Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 30

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 31

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- ◊ beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- ◊ quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- ◊ contributi, erogazioni, donazioni, eredità e lasciti da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche;
- ◊ proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- ◊ avanzi di gestione derivati dalle attività istituzionali;
- ◊ quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale;
- ◊ fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- ◊ eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- ◊ eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 32

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 33

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 34

Il bilancio consuntivo può essere assoggettato a revisione. L'Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il soggetto al quale è affidata la revisione del bilancio consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati prima della data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.

I bilanci consuntivi possono essere accompagnati da un'apposita relazione illustrativa.
Convenzioni

ART. 35

L'Associazione può stipulare convenzioni e partenariati con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività, conformi agli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio

rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private dai quali percepirà un eventuale finanziamento.

SCIoglimento ART. 36

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI ART. 37

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 38

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Human Evolution for Landscape Protection
2019

help-nonprofit.org
info@help-nonprofit.org

